



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 11/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 19 marzo 2014, il ricorrente, rappresentato da un esperto di fiducia, ricorrente afferma di avere estinto anticipatamente, alla 45esima rata, un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento stipulato nel 2005, con rata mensile di € 300,00 per una durata di 108 mesi, e di avere corrisposto, in sede di stipula, € 864,58 a titolo di commissioni finanziarie, € 3.849,12 per commissioni [Intermediario] nonché 2.306,10 come costi assicurativi. Lamenta la lesione del proprio diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito e l'illegittima mancata detrazione dei costi assicurativi non maturati, evidenziando, in particolare, la scarsa trasparenza ed opacità contrattuale. A supporto delle domande restitutorie formulate si richiama all'art. 125 *sexies* del TUB, alle comunicazioni della Banca di Italia 2009 e seguenti, all'Accordo ABI-ANIA. Lamenta, inoltre, che il costo complessivo del finanziamento, pari a 17,75% (calcolato sommando al T.A.E.G. -12,015% - il tasso di mora, in linea con la posizione fatta propria da Cass. 350/2013) risulti "abbondantemente superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto (ossia 17,59%)". Richiama l'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".



Nelle controdeduzioni la parte resistente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per violazione del termine di cui al par. 4, sez. 1 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" che statuisce l'impossibilità di sottoporre all'ABF "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 01.01.2009" con decorrenza dall'1 luglio 2012. Nella fattispecie, il contratto estinto anticipatamente risale al settembre 2005.

Ha, inoltre, preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di ristoro della quota premio assicurativo non goduto richiamando l'art. 22 della Legge 221/2012.

Venendo al merito, con riferimento alla asserita opacità contrattuale, l'intermediario evidenzia che "il contratto e l'esauritiva documentazione ad esso allegata testimoniano la chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela". Il regolamento contrattuale presenta, dunque, "trasparenza ed intellegibilità". Con riguardo, invece, alla richiesta di rimborso delle commissioni corrisposte, richiama la normativa contrattuale, la quale in caso di estinzione anticipata prevede "esclusivamente l'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto" (effettuato in sede di estinzione anticipata con lo storno di € 1.763,95 dal residuo costo del finanziamento). Aggiunge poi che le commissioni corrisposte all'intermediario riguardano "attività completamente svolte", e dunque presentano natura "up-front", comprendendo peraltro anche la quota corrispondente al compenso dovuto all'Agente "per un servizio completamente reso".

Circa l'asserita applicazione di tassi usurari, infine, l'intermediario chiarisce come il ricorrente abbia erroneamente preso in considerazione il T.A.E.G./ISC in luogo del T.E.G. Richiama l'art. 2 legge n. 108/1996, secondo cui per verificare se c'è stato superamento del tasso usura deve essere preso in considerazione il T.E.G., evidenziando che nel caso di specie esso è pari a 8,93%. Anche sommando a questo valore il tasso di mora (pari, nel caso di specie, al T.A.N. 3,74% aumentato di due punti percentuali), si ottiene un interesse del 14,67%. Tale valore resta comunque inferiore al T.E.G.M. previsto per i contratti contro cessione del quinto dello stipendio per il trimestre luglio-settembre 2005, fissato nella misura dell'11,73%, aumentato della metà in forza della legge n. 108/1996, e quindi pari a 17,59%. Risulta chiaro, conclude la parte resistente, che "il tasso d'interesse applicato al contratto, comprensivo anche della mora, pari a 14,67%, è inferiore di tre punti percentuali al tasso soglia di usura previsto nel periodo di stipulazione del contratto, ossia 17,59%".

In relazione alle contrapposte argomentazioni svolte, il ricorrente chiede la condanna al pagamento della somma di € 4.387,37, a titolo di commissioni e premi pagati e non goduti, "oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento". In particolare:

- 540,36 per commissioni finanziarie;
- 2.405,70 per commissioni [Intermediario];
- 1.441,31 per oneri assicurativi.

Nel presupposto dell'usurarietà del costo complessivo del finanziamento, chiede la restituzione delle somme versate in eccedenza (interessi + spese), pari a € 10.481,15, risultanti dalla differenza tra il netto erogato dal finanziamento (€ 20.204,90) e quanto pagato a titolo di rate mensili nonché per l'anticipata estinzione (€ 30.686,05 = 13.500,00 + 17.186,05).

La parte resistente, dal canto suo, chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato improcedibile (per i motivi di cui alle questioni pregiudiziali) e, in subordine, chiede il rigetto di tutte le richieste restitutorie formulate, in quanto "infondate in fatto e in diritto".

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

L'intermediario resistente solleva preliminarmente due eccezioni di natura processuale:

a) l'improcedibilità del ricorso *ratione temporis*, in quanto il contratto è stato sottoscritto nel 2005;

b) il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso di oneri assicurativi asserendo l'applicabilità dell'art. 22 del d.l. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012.

Sull'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF *sub a)*, il Collegio richiama il costante orientamento dell'Arbitro in forza del quale, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 (già 1° gennaio 2007) ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto, oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. In questo senso cfr. la decisione n. 4797 del 28/07/2014 (resa nei riguardi dell'intermediario odierno resistente e per le medesime eccezioni preliminari), con il quale questo Collegio ha ribadito che, laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, "occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (cfr. *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 3155/2012).

Ne consegue che l'eccezione può essere utilmente opposta solo in riferimento al rilievo di usurarietà originaria, ma non anche in relazione alla domanda relativa agli oneri da rimborsare in sede di rimborso anticipato, intervenuto nel periodo di competenza temporale riconosciuta all'Arbitro.

Inconferente, invece, è l'eccezione *sub b)*, relativa alla presunta carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione del premio assicurativo. Infatti, sul punto il consolidato ed uniforme orientamento di questo Arbitro ha più volte ribadito che, contrariamente alla ricostruzione dell'intermediario, la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012 – conforme al dato testuale riveniente nell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, decisioni nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, decisione nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012). La decisione di questo Collegio già citata (n. 4797/2014) ha conseguentemente affermato che "tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, infatti, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l'integrale restituzione dell'importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884)".

Nel caso di specie, l'anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell'importo finanziato;



ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua degli stessi, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.

Prosegue la menzionata decisione: “in virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza”.

A sostegno dell’eccezione qui confutata, l’intermediario ha citato il Collegio di Napoli, decisione n. 3801/13, in punto di legittimazione passiva, secondo la quale, laddove il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio venga stipulato da un dipendente pubblico, “il premio pagato per la copertura obbligatoriamente prevista dal d.p.r. n. 180/1950 viene devoluto al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, gestito dall’INPDAP (art. 27); ciò determina che, in caso di estinzione del prestito, trovi applicazione la disposizione dell’art. 38 dello stesso d.p.r., il quale impone l’obbligo restitutorio direttamente in capo all’ente di previdenza. Dunque tale norma speciale, *applicabile ai soli contratti stipulati da dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed avente di certo portata imperativa, pone una specifica modalità di rimborso, in deroga tanto ai principi generali in materia di credito ai consumatori, che governano la restituzione delle spese sostenute in occasione di un finanziamento anticipatamente estinto, quanto a quelli in materia di prestiti garantiti dalla cessione di quote della retribuzione o della pensione di cui alla normativa speciale, applicabile a dipendenti diversi da quelli pubblici*”.

È evidente l’inconferenza del richiamo effettuato dall’intermediario, atteso che, nel caso di specie, il finanziato non è un dipendente da amministrazione pubblica e, quindi, non trova applicazione l’art. 38 del d.p.r. n. 180/1950 (sempre nello stesso senso cfr. la richiamata decisione di questo Collegio n. 4797/2014).

Acquisita, allora, la legittimazione passiva dell’intermediario sia per quanto riguarda le commissioni, sia per quanto riguarda i premi assicurativi, il Collegio ha esaminato il contenuto delle commissioni corrisposte dal ricorrente in sede di stipula del contratto. Il criterio cui attenersi nel procedere nel senso ora indicato, è stato puntualmente e condivisibilmente individuato nella ripetuta decisione n. 4797/14: “nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-*sexies* t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell’ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d’Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*). Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata



alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle, condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento".

Alla luce di questo principio, in riferimento alle commissioni, il Collegio ha rilevato che:

a) le *commissioni finanziarie a1)* sono state corrisposte a copertura di attività "necessariamente preliminari e conclusive del prestito". La natura di dette attività appare sostanzialmente *up front* (in tal senso, v., in particolare, Collegio di Napoli, decisione n. 853/14);

b) con riguardo alla *commissione dovuta alla società finanziaria a2)*, essa risulta dovuta a fronte, tra le altre attività, delle seguenti: "4) la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso"; 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede". In questa voce viene ricompresa anche la commissione per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito, senza tuttavia quantificare la quota dovuta all'agente/mediatore. Al riguardo, si osserva che la commissione appare sicuramente destinata a remunerare attività di natura eterogenea, non potendo essere ricomprese tutte né nella fase preliminare, né in quella di esecuzione del contratto. La natura delle attività sopra evidenziate appare peraltro sostanzialmente *recurring*. Infatti, l'opaca formulazione della clausola, la quale non consente né di identificare la quota riservata alla copertura di attività *recurring*, né quella destinata a corrispondere le provvigioni all'agente/mediatore (effettivamente intervenuto nel collocamento di entrambi i prestiti), "determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata di tali commissioni, in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto" (così ancora la decisione n. 4797/14).

Alla luce dei criteri illustrati, il Collegio, in applicazione dell'invalso criterio proporzionale su n. 63 rate residue (108 - 45), ha determinato come segue gli importi dovuti dalla parte resistente:

a) commissione dovuta alla società finanziaria: $€ 3.849,12 / 108 * 45 = 1.603,8$

b) premi assicurativi: $€ 2.306,10 / 108 * 45 = 960,87$

per un importo totale complessivo di $(1.603,8 + 960,87) € 2.564,67$.

La differenza con l'importo richiesto dal ricorrente è dovuto alla circostanza che quest'ultimo considera le rate non scadute nel numero di 75 anziché 63, includendo nel calcolo anche la commissione finanziaria di cui al punto a1) delle condizioni economiche.

Per completezza – e ribadita l'irricevibilità della domanda sulla usurarietà originaria del tasso applicato – il Collegio ha in ogni caso riscontrato che il ricorrente, ai fini della verifica dell'usurarietà del costo complessivo del finanziamento, ha fatto riferimento all'indice T.A.E.G., anziché al T.E.G. Quest'ultimo, come giustamente osserva la resistente, appare inferiore al tasso soglia vigente nel periodo di stipulazione del contratto, ossia il trimestre luglio-settembre 2005. Ciò detto, il Collegio ribadisce come sia nota la posizione dei Collegi circa l'inammissibilità, in astratto, della "sommatoria" tra tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello di mora (si v., *inter alia*, Collegio di Napoli, decisione 2533/2014). Peraltro, nel caso di specie, la clausola relativa agli interessi moratori non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prevede la sommatoria del tasso ad essi riferito con quello relativo agli interessi corrispettivi e della stessa – come emerge dall’analisi dalla documentazione a fascicolo – non risulta mai essere stata fatta applicazione in corso di rapporto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.564,67, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI